

**ESENTE DA REGISTRAZIONE**  
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

Studio Legale Avv. Vito Sola  
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 06.35.42.81.27  
Via Ugo De Carolis 31 ~ 00136 Roma

S2286/13

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**

Il Giudice di Pace, **dr.ssa Alessandra Capizzano**, nella causa iscritta al n.  
93353 del ruolo generale dell'anno 2011, pendente:

**TRA**

~~\_\_\_\_\_~~ / Avv. Vito Sola

in Roma, via Ugo de Carolis, 31, come in atti

**PARTE RICORRENTE**

**E**

**ROMA CAPITALE, domiciliato ex lege, rappresentato e difeso come in  
atti**

**OPPOSTO NON COSTITUITO**

Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 22 l. 689/81, avverso il provvedimento  
n. 1310902974

**CONCLUSIONI:** come in atti.

Visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato

**SENTENZA**

Dandone lettura all'udienza del 12.02.2013

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato, in considerazione che

questo Giudice fa proprie le argomentazioni e le deduzioni di cui al ricorso, sufficientemente provate.

Parte ricorrente lamenta la mancata contestazione immediata del provvedimento che s'impugna;

L' immediata contestazione rappresenta un diritto irrinunciabile di difesa del supposto trasgressore che può essere evitata solo in determinate ipotesi di effettiva impossibilità ( vedi ad esempio l'elenco di cui all'art.384 del regolamento di esecuzione ) ma , anche di fronte a tali situazioni, l'art. 201 del Codice della Strada sancisce l'obbligo di indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In tale senso si riporta integralmente la massima della Cassazione: " In tema di violazioni del C.S., la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore: la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale. " (Cass.Civ., sez.I, 22.08.2001, n. 11184, vedi anche Cass.Civ. n.8837, 28.05.05).

Tale enunciato si basa sul rilievo che il verbale notificato al trasgressore contenga solo genericamente la giustificazione dell'impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata; L'Amministrazione nel caso di specie e, in questa sede, avrebbe dovuto dimostrare in concreto l'effettiva impossibilità della contestazione immediata al di là della formula ritenuta di "stile" inserita nel verbale e quindi come tale non può essere ritenuta completa ed esauriente spiegazione di tale impossibilità.

Le ulteriori doglianze restano assorbite da queste sopraesposte.

Pertanto le eccezioni di parte opposta non possono essere accolte.



Di conseguenza le spese seguono la soccombenza che si  
quantificano come da dispositivo e altresì valutata l'attività  
espletata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta  
come in epigrafe, così provvede:

- 1) Annulla il provvedimento impugnato
- 2) Dichiara le spese a carico della parte soccombente che si liquidano in €  
100,00 (cento/00 ) oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore  
costituito che si dichiara antistatario Avv. Vito Sola

Roma, 12.02.2013

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, il 16/02/13

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE B3S  
Maria Vittoria ROBIATI

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Alessandra Capizzano)